



Il 10 Giugno 2019 alle ore 21:00 si è riunita presso la sede di Agrate Brianza, Piazza Sant'Eusebio **'l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Due Spiccioli'** in seconda convocazione essendo andata deserta la prima.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.7 dello Statuto Sociale, il Signor Ernesto Cesare Fumagalli, verbalizza la Signora Amalia Belussi.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai Soci, contenente l'O.d.G, l'ora e il luogo come previsto dall'art.7 dello Statuto Sociale, e che sono presenti nr. 16 soci e nr. 1 delega su 20 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale relativamente alla validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dello Statuto redatto ai sensi del D.Lgs 117/2017, con l'esclusiva introduzione di disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile.
2. Varie ed eventuali

1. Con l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore e la definizione della tempistica di adeguamento degli statuti ai D.Lgs. 117/17 fissata per il 2 agosto 2019, CSV Monza Lecco Sondrio ha messo a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato un servizio di consulenza per supportare nella revisione dello statuto sulla base del dettato normativo. Il Presidente chiede alla segreteria di chiarire ai soci, che hanno avuto modo di esaminare lo statuto redatto ai sensi del D.Lgs 117/2017 in precedenza, le disposizioni con carattere inderogabile.

I soci presenti, dopo aver commentato favorevolmente gli adeguamenti inseriti, approvano all'unanimità lo Statuto messo ai voti.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato i Soci per aver partecipato e convenuto con quanto sopra esposto, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Agrate Brianza, 10 Giugno 2019

Amalia Belussi
La Segretaria
Amalia Belussi

Allegati:
Statuto approvato in data odierna,
Foglio presenze
nr.1 delega

Ernesto Cesare Fumagalli
il Presidente
Ernesto Cesare Fumagalli



Assemblea ORDINARIA 10 Giugno 2019

Comunità Pastorale
Casa di Betania
di Agrate, Ornate
e Caponago



Due Spiccioli



- Odg :
- 1) Approvazione dello Statuto redatto ai sensi del D. Lgs 117/2017, con l'esclusiva introduzione di disposizioni del Codice aventi carattere interrogabile.
 - 2) Varie ed eventuali

CGLLZR58S67L 667P

CNNVRG54H47F704L

BNNNG53R531827Y

GVRGCR41L16B671V

GVRGCR61C61M052S

LMNPGL60S21M052Z

MRRNSRG62S13A087U

STCMNC60S62F704J

RDCMRA48P03E530G

NVAMMR51D43A087R

DPNPR46E601577T

VLLLRN52E53A087P

BLSMLA50S621437L

VLLVLR61M18F704W

FMGRST46T30A087R

DPLFNC74R57F205X

MLNDVD87H02F205G

VLLMRC72L17F704P

FCCGST56L16F205P

MTTGN57T43A087F

1) Lazzarena Cagliani

2) Valeria Egile Cavenago

3) Angela Benini

4) Giancarlo Gaviraghi

5) Giancarla Gaviraghi

6) Pier Giulio Limonta

7) Sergio Mariani

8) Monica Stucchi

9) Don Mauro Radice

10) Maria Margherita Nava

11) Piera De Ponti

12) Lorena Villa

13) Amalia Belussi

14) Valerio Villa

15) Ernesto Cesare

Fumagalli

16) Francesca De Palma

17) Davide Meloni

18) Marco Villa

19) Augusto Fachinelli

20) Giovanna Madavelli

All'Associazione Due Spiccoli
Piazza Sant'Eusebio 1.
Agrate Brianza

Io sottoscritto Augusto Augusto Facchinelli, socio di codesta Associazione delego
il Signor Davide Meloni a rappresentarmi nell'assemblea dei soci che si terrà il 9/06/2019
ed eventualmente in **seconda convocazione il 10/06/2019**
alle ore 21 sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dello Statuto redatto ai sensi del D.Lgs 117/2017, con l'esclusiva introduzione di
disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile.
2. Varie ed eventuali

Dichiaro fin d'ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

Agrate Brianza, 8/06/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Monza e della Brianza
Ufficio Istruttoria di Viareggio
Registrato addi al
N° 3777
VERSATI e

Su delega del Direttore Provinciale
Pasca A. / 18000
L. FUNZIO
Michele De Falco

FIRMA

26 GIU 2019



STATUTO "DUE SPICCIOLI - ODV"

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 - E' costituita l'Associazione "Due Spiccioli" Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.2 - L'Associazione ha sede in Agrate Brianza (MB) e può costituire sedi secondarie.
- 1.3 - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'assemblea. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- In particolare si intende che l'Associazione nasce con l'obiettivo di:
- alleviare le condizioni di disagio economico-sociale di soggetti svantaggiati che, in un momento di forte crisi economica e sociale, non riescono ad adempiere alla gestione quotidiana del proprio nucleo familiare, in particolare quando sono presenti minori.
 - di trovare, attraverso l'ascolto, il sostegno più idoneo per aiutare chi si trova in ristrettezze economiche momentanee per mancanza, precarietà o discontinuità di lavoro, ricercando sul territorio proprio quei soggetti più fragili che per un senso di vergogna non emergono.

Articolo 3

Attività di interesse generale

- 3.1 - L'Associazione, nel perseguire la finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - 3.2 - In particolare, l'Associazione si propone di:
 - erogare contributi attraverso il pagamento diretto delle cosiddette spese primarie quali affitto e spese condominiali, utenze di luce e gas, trasporti, alimentazione, sanità, scuola e altre di simile natura.
 - aiutare nella ricerca di piccoli impieghi, anche temporanei, chi ne fa richiesta, compilando CV e/o orientando verso le attività lavorative maggiormente richieste, di cui è a conoscenza.

3.3 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 4

Attività diverse

- 4.1 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 4.2 - In particolare promuovere, finanziare e proporre (in autonomia o tramite l'intervento di soggetti terzi) incontri e attività di sensibilizzazione attinenti agli scopi associativi.
- 4.3 - L'Associazione, qualora se ne prescinda la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 5

Raccolta fondi

- 5.1 - L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. In particolare per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto intende:
- raccogliere fondi attraverso campagne di sensibilizzazione durante le messe domenicali;
 - raccogliere fondi attraverso donazioni di singoli cittadini o associazioni. Possono essere offerte libere o sottoscrizioni di impegni mensili predeterminati;

Articolo 6

Ammissione

- 6.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 6.2 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 6.3 - I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
- 6.3.1 - I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
- 6.3.2 - I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- 6.3.3 - I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
- 6.3.4 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
- 6.4 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 6.5 - L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

- 7.1 - I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 7.2 - La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 7.3 - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 7.4 - Ciascun associato ha diritto:
- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- 11.1 - L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 11.2 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 11.3 - L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 11.4 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Articolo 11 Assemblea

- 10.1 - Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
- 10.2 - Gli organi sociali, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 10.3 - I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 10 Organi Sociali

- 9.1 - L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 9.2 - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 9 Attività di volontariato

- 8.1 - La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- 8.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 8.3 - L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 8.4 - La perdita di qualità di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 8.5 - La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 8.6 - L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 8 Perdita della qualità di socio

- 7.5 - Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attiversi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.
- Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o di recedere in qualsiasi momento.
- c) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;

Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.
 11.5 - Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
 11.6 - Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

- 12.1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - f) approvare eventuali modificazioni del regolamento interno predisposte dal consiglio direttivo;
 - g) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 12.2 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- A) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - B) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

13.1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
 13.2 - L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
 13.3 - L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14

Validità dell'assemblea e modalità di voto

14.1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
 14.2 - L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
 14.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
 14.4 - Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
 14.5 - In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
 14.6 - All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

14.7 - I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 14.8 - Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
 14.9 - I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nei quali caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.10 - Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

17.1 - Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere convocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati cadono con gli altri componenti.

17.2 - Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di

Funzionamento del consiglio direttivo

Articolo 17

- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;
- nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque motivi di necessità e di urgenza;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- riservano all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto

16.1 - Il consiglio direttivo ha il compito di:

Competenze del consiglio direttivo

Articolo 16

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione;
- da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

Articolo 15

Consiglio direttivo

15.1 - Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

15.2 - Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato

15.3 - Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

15.4 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5 - I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

- contributo da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
 - donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
 - da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- 18.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Risorse economiche

Articolo 21

- 18.4 - Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
- 18.3 - I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 18.2 - I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
- 18.1 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

Libri sociali Articolo 20

- 18.1 - Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiedi.

Il segretario Articolo 19

- 18.4 - Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente
- 18.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 18.2 - Il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il presidente Articolo 18

- 18.1 - Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
- 17.7 - Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
- 17.6 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 17.5 - Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 17.4 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 17.3 - Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

21.2 - Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

21.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Scritture contabili

22.1 - Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 23

Esercizio sociale

23.1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

23.2 - Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

23.3 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

23.4 - Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

23.5 - Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

23.6 - La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

Articolo 24

Divieto di distribuzione degli utili

24.1 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

24.2 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 25

Assicurazione dei volontari

25.1 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

25.2 - L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Articolo 26****Devoluzione del patrimonio**

26.1 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analogia natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 27**Disposizioni finali**

27.1 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.